

Giudice Sportivo Nazionale

DECISIONE n. 2/2017

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

AVV. VINCENZO DI SANZO

Esaminati gli atti, ed in particolare la relazione arbitrale del 18/06/2017 pervenuta alla Segreteria F.I.S.B. in data 21 giugno 2017 a firma del UDG albo n. 83 Antonino Amato, con l'unito reclamo datato 17 giugno 2017, ha emesso la seguente decisione.

Con reclamo scritto del 17/06/2017, consegnato nelle mani del sig. Antonino Amato, UDG iscritto all'albo n. 83, il sig. Parapini Marco Cesare tesserato FISB n. AA 2829 dell'ASS. Sportiva Cobra Bowling 1963/MI, durante la manifestazione federale campionato italiano World cup 2017, tenutasi al Bowling di Palermo, ha lamentato che: "per tutta la durata della prova federale, una sostanza anomala su tutta la superficie della boccia da bowling che mischiata con olio, altera la superficie della medesima, portando tutti gli atleti a difficoltà estranee alla condizione di gioco. Questa materia, che a tatto sembrerebbe colla, o colla plastica, non si può pulire con normali stracci ma soltanto con soluzioni forti come diluenti."

Ha, quindi, chiesto la verifica della sostanza e conseguente invalidazione della prova per irregolarità della palla da bowling.

Un altro partecipante alla gara, Omar Mambelli tessera AA3492, ha evidenziato dei graffi su una boccia, e il personale addetto, ha immediatamente risolto il problema.

Nessun altro partecipante ha evidenziato anomalie durante la gara.

Il sig. Antonino Amato nella sua qualità di U.D.G., nella sua relazione, d'altro canto, nel ricevere il proposto reclamo ha evidenziato un comportamento poco corretto tenuto dal tesserato Parapini Marco Cesare, che gratuitamente ha voluto usare la seguente frase: "Guardi con che merda salgono le bocce" ed ha imposto l'invio immediato del reclamo stesso alla segreteria della FISB di Roma.

Tanto premesso

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

RITENUTO

istruito il giudizio senza necessità di ulteriore istruttoria per il carattere documentale della vicenda, esaminate le ragioni addotte a sostegno, considerato la rituale comunicazione pervenuta nei termini di legge a questo Organo di Giustizia, rientrante per materia nella propria competenza ai sensi dell'art. 41 del Regolamento Giustizia e Disciplina, adotta la seguente, con contestuali motivi,

vo fl

Giudice Sportivo Nazionale

DECISIONE

Il reclamo non può essere accolto per la sua manifesta infondatezza.

La problematica evidenziata dal tesserato Parapini Marco Cesare, ossia la sporcizia oleosa presente sulla boccia, poteva essere semplicemente risolta con l'utilizzo dei prodotti consentiti dal regolamento.

È da evidenziare che nessun altro atleta ha lamentato alcunché durante lo svolgimento della gara, ad eccezione di Omar Mambelli che ha fatto notare dei graffi su di una boccia, difetto immediatamente risolto dall'addetto alla struttura.

Va, invece, comminata la sanzione a carico del tesserato Parapini Marco Cesare della ammonizione ex. Art. 18 lett. a del Regolamento di giustizia e disciplina per avere violato le norme di comportamento previsto dal Regolamento tecnico sportivo sez. Norme generali al punto 5.5.2 lett. b per avere gratuitamente ed impropriamente utilizzato un linguaggio ed un gesto palesemente scurrile.

P.Q.M.

Rigetta il proposto reclamo e condanna l'istante alla refusione, in favore della Federazione, del contributo per l'accesso alla giustizia dovuto per il grado di giudizio nella misura di € 150,00, da effettuarsi nel termine di giorni 7 dalla comunicazione.

Dichiara il tesserato Parapini Marco Cesare responsabile della violazione contestata e lo sanziona con l'ammonizione consistente in un mero rimprovero per lieve infrazione.

Manda alla Segreteria per la comunicazione della decisione all'UDG Antonino Amato ed al tesserato Parapini Marco Cesare, nonché per la pubblicazione sul sito internet istituzionale.

Roma 28 giugno 2017

Il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Vincenzo Di Sanzo

